

Prot. n. L131/RNS
Bologna, 11 ottobre 2021

Oggetto:

Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139: ancora ulteriori novità collegate all'emergenza COVID-19.

Sommario

Continuando la normativa emergenziale a seconda delle variazioni riscontrate, con il nuovo Decreto-legge n. 139/2021 si assiste ad una graduale riapertura dell'attività di alcuni settori ed, altresì, si aggiunge un nuovo "tassello" in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato.

Premessa

Sulla G.U. n. 241 dell'8 ottobre 2021, è stato pubblicato il **Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 - Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (allegato 1)**.

Con tale ulteriore decretazione d'urgenza, per quanto attiene all'interesse giuslavoristico, vengono regolamentate, in particolare:

- a) nuove e parziali riaperture in ambito di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportive e di discoteche (*art. 1*);
- b) nuove disposizioni in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura (*art. 2*);
- c) nuove ed aggiuntive disposizioni in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato (*art. 3*);
- d) nuove disposizioni in materia di protezione dei dati personali (*art. 9*) (*su tale materia si rinvia a successiva e specifica Circolare*).

Il Decreto-legge in esame è **in vigore dal 9 ottobre 2021, fatte salve** alcune decorrenze differenti regolamentate dagli artt. 1 e 2 che entrano in vigore dall'11 ottobre 2021.

Le novità introdotte dal Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139

1) Verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19

Essendo l'argomento del giorno, su cui non si è ancora in presenza di interpretazioni certe (1) tanto che è già stata sollevata una pubblica preoccupazione per l'applicazione delle norme dal prossimo venerdì 15 ottobre, iniziamo con la nuova ed aggiuntiva disposizione in materia introdotta con l'**art. 3** del Decreto in esame.

Ancora una volta agendo sull'inserimento di norme nuove nel corpus giuridico del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Legge 17 giugno 2021, n. 87), a quest'ultimo con il citato art. 3, viene inserito il **nuovo Art. 9-octies - Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro**: "1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9 -quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative."

¹ Per il settore pubblico sono in arrivo le Linee guida.



In base a quanto specificato dalla norma, pertanto è previsto, **per le attività che necessitano di pianificazione e programmazione anche di turni** (come quelle svolte da organismi che erogano servizi di trasporto quali treni, autobus, traghetti, funicolari ecc.), che il datore di lavoro possa richiedere ai lavoratori di rendere le comunicazioni sul green pass con un periodo di preavviso strettamente necessario a soddisfare le esigenze organizzative e a garantire un'efficace programmazione del lavoro.

Questa nuova ipotesi non fa, comunque, venire meno l'obbligo di effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione.

2) Le riaperture per particolari attività e settori

Anche in questo caso agendo sul corpus giuridico del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Legge 17 giugno 2021, n. 87), per effetto degli artt. 1 e 2, in sintesi, viene disposto quanto segue:

Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto

- **in zona gialla:** sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19; la capienza consentita non può essere superiore al 50,00% di quella massima autorizzata;
- **in zona bianca:** l'accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata; in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi; in ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, l'autorità di pubblica sicurezza adotta le misure necessarie ad assicurare il rispetto delle esigenze di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 tenendo conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi;

Sale da ballo e discoteche:

- **in zona bianca:** le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida previsti; l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, con tracciamento dell'accesso alle strutture; la capienza non può comunque essere superiore al 75,00% di quella massima autorizzata all'aperto e al 50,00% al chiuso; nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.

Musei ed altri istituti e luoghi della cultura

- i visitatori non hanno più l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Eventi e competizioni di livello agonistico

- **in zona gialla:** la capienza consentita non può essere superiore al 50,00% di quella massima autorizzata all'aperto e al 35,00% al chiuso;
- **in zona bianca:** l'accesso agli eventi e alle competizioni è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, e la capienza consentita non può essere superiore al 75,00% di quella massima autorizzata all'aperto e al 60,00% al chiuso.

In attesa delle interpretazioni ufficiali e di ulteriori approfondimenti, rinviando alla lettura degli articoli commentati, si inviano cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

- 1) Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139**